

MODIFICHE AL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Il d.m. 27 dicembre 2024 n. 206, pubblicato sulla G.U. del 30 dicembre 2024 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ha integralmente sostituito l'art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, prorogando fino al **31 dicembre 2025** il regime di c.d. "doppio binario" (deposito telematico e cartaceo), fermo restando la obbligatorietà (negli uffici GIP e Procura della Repubblica) del deposito telematico nei procedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini.

Ha tuttavia esteso, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, la obbligatorietà del deposito telematico di atti, documenti, richieste e memorie, da parte dei soggetti **abilitati interni**:

- i. nei procedimenti che si trovano nella fase dell'**udienza preliminare**
- ii. nella fase **predibattimentale** e nel **dibattimento di primo grado** innanzi al Tribunale ordinario;
- iii. nei seguenti **riti alternativi**: applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto e messa alla prova.

Rimane fermo poi il c.d. "doppio binario", fino al **31 dicembre 2025**, per tutti i procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (misure cautelari personali e reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio. Rimane consentito ai **difensori** il deposito mediante **posta elettronica certificata** come disciplinato dall'articolo 87-*bis* del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con **modalità non telematiche**.